

VECO TAX

News

Periodico di aggiornamento sulla fiscalità internazionale edito da Verga Group
Via Lavizzari 4, CH-6900 Lugano • tel. +41 91 911 71 11 • fax +41 91 923 94 19
Web site: www.vergagroup.com • Email: info@vergagroup.com

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai, centro finanziario e porta d'accesso ai mercati asiatici

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) - con la capitale finanziaria Dubai - sono da sempre considerati una porta d'accesso ai ricchi mercati asiatici e, da alcuni anni, sono divenuti anche una piattaforma ideale per effettuare operazioni finanziarie e commerciali nel mondo. Dubai, in particolare, è un centro finanziario di primaria importanza in grado di soddisfare le esigenze più complesse di imprese e famiglie.

Politica ed economia

Gli EAU sono una federazione di 7 emirati, di cui il più importante - come centro finanziario e di servizi - è Dubai. Gli EAU fanno parte degli Stati "non allineati" e mantengono ottime relazioni con gli USA, la Russia e gli altri Stati mediorientali. Il sistema politico è molto stabile e il governo è da sempre impegnato a creare un clima favorevole agli affari (grazie anche all'introduzione di leggi che tutelano e favoriscono gli investitori esteri).

Le agevolazioni concesse agli stranieri e i forti investimenti pubblici nel settore immobiliare e nelle infrastrutture hanno permesso di diversificare con successo l'economia, prima fortemente lega-

ta alla produzione ed esportazione di idrocarburi (che peraltro continua a rappresentare una significativa fonte di entrate statali).

Sistema legale e tipologie societarie

Il sistema legale è moderno e molte leggi, soprattutto nel campo del diritto degli affari, sono ispirate a concetti e nozioni di diritto "europeo". Sono state introdotte 7 tipologie societarie, fra cui quella più diffusa è la società a responsabilità limitata. Almeno il 51% del capitale deve essere di proprietà di un cittadino degli EAU.

Free zones

Le free zones sono delle aree geograficamente delimitate nelle quali poter avviare una determinata attività, beneficiando di servizi dedicati e di alcuni vantaggi fiscali (nessuna imposizione sugli utili societari, nessun dazio sulle merci importate). Nelle free zones, è possibile costituire una società con totalità di soci stranieri. Fra le molte free zones, si citano ad esempio Dubai International Financial Centre, Dubai Airport Free Zone, Jebel Ali Free Zone nonché Ras Al Khaimah Free Trade Zone.

Opportunità commerciali

Gli EAU offrono innumerevoli opportunità di business. Molte multinazionali hanno delocalizzato alcune funzioni e addirittura alcune hanno trasferito la sede principale delle loro attività.

IN QUESTO NUMERO:

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai, centro finanziario e porta d'accesso ai mercati asiatici

1

ITALIA

Scudo fiscale - Dubbi e incertezze

2

BRASILE

Ritenute sul pagamento di servizi tecnici a non residenti

2

CANADA

Nozione di beneficiario effettivo - Caso Prevost Car

3

Grazie alla posizione geografica, gli EAU rappresentano una piattaforma ideale per le attività commerciali, soprattutto verso i grandi mercati asiatici.

Protezione patrimoniale

La tutela della riservatezza è garantita da un sistema normativo che, se da un lato, è intransigente nei confronti di alcuni gravi reati (ad esempio, contrabbando di stupefacenti e terrorismo), dall'altro invece è molto rispettoso dell'integrità del patrimonio personale e

della sua protezione nonché della privacy in generale. In virtù di tale approccio, gli EAU sono particolarmente adatti per sviluppare soluzioni di protezione patrimoniale.

L'esperienza di Verga Group

L'apertura di una filiale a Dubai è coerente con la strategia di Verga Group di presidiare una delle aree a più alto tasso di crescita e geograficamente attigua ai grandi mercati asiatici, offrendo ai propri clienti l'opportunità di cogliere le opportunità di business che provengono da tali aree. Inoltre, in virtù di un contesto normativo chiaro e attento alle esigenze della riservatezza, è possibile utilizzare gli EAU quale piattaforma ideale per offrire servizi di pianificazione patrimoniale e finanziaria.

ITALIA

Scudo fiscale Dubbi e incertezze

La versione definitiva del Decreto Legge n. 78/2009, così come da ultimo modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 103/2009, ha ridotto gli elementi che potevano minare l'appello dello Scudo fiscale, senza peraltro introdurre alcuna forma di sanatoria sulle società residenti. La Circolare n. 43/E del 10 Ottobre 2009 ha risolto soltanto parzialmente i dubbi degli operatori. Rimangono così aperti i dubbi espressi sulla stampa specializzata e le incertezze legate soprattutto al "dopo scudo" (che, è bene ricordarlo, scade entro il 15 dicembre).

Estensione del campo di applicazione soggettivo

Il nuovo comma 7-bis dell'art. 13-bis del DL 78/2009 estende la possibilità di avvalersi dello Scudo anche alle società controllate e collegate (ex art. 167 e 168 del Testo

Unico), cd. CFC (controlled foreign companies). Questa disposizione consente alle società estere residenti in Stati a fiscalità agevolata di effettuare il rimpatrio, ma gli effetti si produrrebbero in capo ai partecipanti, nei limiti degli importi oggetto di emersione. Lo Scudo garantirebbe la preclusione degli accertamenti per i redditi non imputati per trasparenza dalla CFC ai soci fino al 31.12.2008.

La norma presenta innumerevoli aspetti teorici da chiarire e l'applicazione pratica appare tutt'altro che lineare. In particolare, occorrerebbe chiarire se tale forma di emersione consente lo scioglimento della CFC, senza effetti penalizzanti per il contribuente. Non risulta altresì chiarito se tra le CFC si debbano includere anche i soggetti divenuti tali a seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 78/2009.

Violazioni e reati coperti e non dallo Scudo

Occorre fin da subito chiarire che non tutte le violazioni e reati di natura tributaria sono "coperti" dallo Scudo. Si ricorda, qui di seguito, alcuni fra i reati non coperti: emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (intendendosi per tali, anche quelle parzialmente inesistenti), omesso versamento dell'Iva per un ammontare superiore a Euro 50.000, sottrazione al pagamento di imposte sui redditi e iva, per un ammontare superiore a Euro 51.646, ponendo in essere la vendita simulata o altri atti fraudolenti su beni propri o altrui al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione.

Viene estesa la non punibilità ai reati di falso previsti dal Codice penale (false dichiarazioni) e alcuni disciplinati dal Codice civile (per esempio, il cd. "falso in bilancio").

Lo Scudo non può essere utilizzato

nei procedimenti in sede civile, amministrativa e tributaria, ma tale inibizione non è estesa al campo penale.

Infine, si evidenzia che neppure i reati di riciclaggio di proventi illeciti (art. 648bis Codice penale) e di impiego di denaro di provenienza illecita (anche provenienti da reati tributari) (art. 648ter Codice penale) non sono coperti dallo Scudo.

Effetti dello Scudo (sulle persone fisiche)

L'adesione allo Scudo produce l'inibizione dei poteri d'accertamento in materia tributaria e previdenziale, nonché l'estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse. Limitatamente agli importi scudati, è inibita l'attività d'accertamento tributario e contributivo relativa ai periodi d'imposta che hanno termine al 31/12/2008.

Lo Scudo garantisce una difesa contro accertamenti di tipo sintetico in relazione ai periodi d'imposta successivi allo Scudo. In altri termini, inibisce l'attività di accertamento relativa a beni e spese riconducibili alle attività "scudate". Tuttavia, si evidenzia che lo Scudo non è una forma di sanatoria generalizzata e copre solo e limitatamente agli importi "scudati". La circostanza che il contribuente, per avvalersi dello Scudo, opporlo dall'inizio dei controlli o da quando ha ricevuto un avviso di accertamento riduce sensibilmente la capacità di protezione (si pensi, ad esempio, al caso di un accertamento sintetico in base al quale viene contestato un reddito imponibile in capo al soggetto che ha effettuato l'emersione superiore ai valori scudati).

Altro punto dolente è rappresentato dal cd. "regime di riservatezza",

che, occorre precisare fin da subito, non ha carattere "assoluto". Il regime di riservatezza viene infatti meno in una molteplicità di occasioni (ad es., in caso di bonifico per l'acquisto di una proprietà immobiliare, oppure quando si conseguono redditi da assoggettarli a tassazione nella dichiarazione dei redditi, ad es. dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate).

Effetti dello Scudo (sulle società di capitali)

Lo Scudo non produce alcun effetto di "copertura" nei confronti di una società di capitali né lo Scudo può di per se essere utilizzato come prova di evasione nei confronti della società di cui la persona fisica che si è avvalso dello Scudo è amministratore e/o socio. Tuttavia, non si può sottacere il rischio che le autorità fiscali italiane possano ritenere che le somme "scudate" dal socio siano ricavi riconducibili alla società e non assoggettati a tassazione. In tal caso, lo Scudo, pur non costituendo una presunzione legale di evasione, potrebbe rappresentare un indizio per avviare un controllo fiscale in capo alla società, che, si ribadisce, non sarebbe coperta in alcun modo dallo Scudo.

Scudo e antiriciclaggio

Le operazioni di riemersione non comportano in via automatica l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta ex art. 41 D. Lgs. n. 231/2007. Tuttavia, si fa presente che il Ministero delle Finanze, con Nota del 12/10/2009, ha specificato che trovano applicazione allo Scudo tutti i presidi antiriciclaggio previsti dal D. Lgs. n. 231/2007. Pertanto, i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle operazioni di riemersione devono provvedere all'adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati e

all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette nei casi in cui sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare che le attività di riemersione siano frutto di reati non "coperti" dallo Scudo. Ne risulta che l'intermediario incaricato di ricevere la dichiarazione riservata (ad es., la fiduciaria) dovrebbe effettuare una due diligence per valutare la sussistenza di quegli elementi di sospetto per i quali è obbligato alla segnalazione a Banca d'Italia (che, se non segnalati, comporterebbero a suo carico, fra l'altro, una sanzione pecuniaria fino al 40% degli ammontari non segnalati, oltre alle sanzioni penali del caso).

E dopo lo Scudo?

Lo Scudo presenta interessanti opportunità ma, nello stesso tempo, occorre ponderare con estrema attenzione tutti gli effetti "collaterali" che ne potrebbero scaturire.

In primis, non si può escludere, come è avvenuto peraltro già in passato (la Circ. min. 18/E del 2007 ha infatti imposto agli intermediari di segnalare all'Anagrafe tributaria i conti rimpatriati e regolarizzati in occasione delle precedenti versioni dello scudo, sebbene la legge originaria ne prevedesse espressamente la riservatezza), che le informazioni comunque derivanti dalle operazioni di riemersione possano, seppur indirettamente, essere utilizzate per indirizzare in futuro l'attività dei controlli.

Si segnala che il rimpatrio di alcune attività (partecipazioni) potrebbe comportare la liquidazione delle stesse, in ragione dell'applicazione di alcune disposizioni di natura antielusiva (ad esempio la disciplina delle società controllate estere), con un potenziale aggravio dei costi indiretti legati all'operazione di riemersione.

Più in generale, i vantaggi connessi

alla riemersione (quali la libera disponibilità dei beni scudati) potrebbero essere superati in futuro dai rischi di un maggiore contenzioso con il fisco e dei costi legati ad un incremento generale del carico fiscale sui proventi derivanti dai beni scudati. Altre soluzioni di protezione patrimoniale (ad esempio, trusts) ben potrebbero invece consentire per il futuro di ricondurre le attività detenute all'estero su un piano di legittimità fiscale, consentendo di pianificare l'eventuale strategia futura di disinvestimento.

BRASILE

Ritenute sul pagamento di servizi tecnici a non residenti

Una Corte federale brasiliana ha emesso, il 26 giugno 2009, un'importante sentenza circa il trattamento tributario di pagamenti effettuati da contribuenti brasiliani per servizi tecnici forniti da società residenti in Germania e in Canada. In particolare, i giudici hanno precisato che i pagamenti di servizi tecnici, che non includono un trasferimento di tecnologia, costituiscono ai fini convenzionali reddito d'impresa e come tale devono essere assoggettati a tassazione unicamente nel Paese di residenza del ricevente. Questa interpretazione è in linea con quanto disposto nell'art. 7 del Modello di Convenzione OCSE, di cui, vale la pena sottolinearlo, il Brasile non è membro.

Questa decisione si discosta in maniera significativa da quanto sostenuto dalle autorità fiscali brasiliane (Risoluzione COSIT 1/2000), secondo cui i redditi relativi a servizi tecnici, che non includono trasferimenti di tecnologia, non possono essere considerati redditi d'impresa, ma piuttosto inclusi nella categoria degli "altri redditi".

In tal caso, infatti, ricadrebbero nella categoria domestica degli "altri redditi", i quali, se pagati a un soggetto non residente, devono essere assoggettati ad una ritenuta d'imposta del 15%.

L'importanza di tale decisione, di cui può essere richiesto appello di fronte alla Suprema Corte, risiede nel fatto che i giudici brasiliani hanno applicato, nella lettura dei propri trattati internazionali, le interpretazioni fornite dall'OCSE nel Commentario al proprio Modello di Convenzione. Inoltre, in questa sentenza, i giudici hanno affermato che le norme di diritto convenzionale devono prevalere su quelle di diritto domestico.

CANADA

Nozione di beneficiario effettivo - Caso *Prevost Car*

La Corte d'Appello, nel caso *Prevost Car*, ha confermato la decisione assunta in primo grado, secondo cui una società, residente nei Paesi Bassi, pur avendo come soci una società svedese (51%) e una inglese (49%), può avvalersi delle disposizioni contenute nella Convenzione fiscale tra Paesi Bassi e Canada, Stato di residenza della propria controllata, in quanto "beneficiario effettivo" ai fini dell'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Antefatto

Il fisco canadese contesta a una società residente in Canada l'applicazione della ritenuta alla fonte in misura ridotta (5%) rispetto a quella prevista dalla normativa domestica (25%) sui dividendi distribuiti a un soggetto non residente. Infatti, secondo la Convenzione Canada/Paesi Bassi, la ritenuta ridotta (5%) è applicabile soltanto se il percettore, fiscalmente residente nell'altro Stato stipulante, è il be-

neficiario effettivo dei proventi ricevuti.

La contestazione da parte delle autorità fiscali canadesi nasce dall'analisi della struttura societaria e da altra documentazione, che, secondo l'opinione delle medesime autorità, avrebbe dimostrato che la subholding olandese non era il beneficiario effettivo dei dividendi incassati.

Si rammenta che gli azionisti della subholding olandese sono una società residente in Svezia e una residente nel Regno Unito. Tra la documentazione analizzata, risultava altresì un patto parasociale, sottoscritto tra gli azionisti svedese e inglese, secondo cui, inter alia, almeno l'80% degli utili della holding olandese e della propria partecipata canadese dovessero essere periodicamente distribuiti. Inoltre, le autorità fiscali hanno rilevato che, avvalendosi dei servizi di domiciliazione di una società fiduciaria, la holding olandese non aveva né un ufficio proprio né personale dipendente e che, addirittura, ai fini dell'applicazione della normativa anticiclaggio da parte degli istituti di credito coinvolti, quali beneficiari economici delle azioni erano stati indicati gli azionisti svedese e inglese.

La decisione di primo grado

Beneficiario effettivo di un dividendo deve essere ritenuto la persona che riceve il dividendo stesso in nome proprio e per proprio uso, assumendo il rischio e il controllo del provento. Tale nozione deve essere applicata anche qualora il percettore sia una società, tranne nel caso in cui la società stessa sia un mero soggetto interposto (conduit) di un'altra persona e non abbia "in maniera assoluta" il potere di disporre dei propri fondi, ovvero se agisce in nome di un terzo in conformità a precise istruzioni fornite dal medesimo, senza alcun diritto di discostarsi dalle istruzioni

ricevute. Per queste ragioni, il giudice ha ritenuto che la subholding olandese fosse l'effettivo beneficiario dei dividendi ricevuti, a nulla rilevando che la stessa non disponesse nei Paesi Bassi né di un ufficio né tanto meno di lavoratori dipendenti.

La decisione di secondo grado

Il giudice di secondo grado ha confermato appieno la decisione del giudice di prima istanza. In particolare, il giudice di secondo grado ha condiviso la nozione di beneficiario effettivo elaborata in primo grado, precisando, inoltre, che tale formulazione è conferente con quella desumibile dai Commenti al Modello di Convenzione OCSE e alle relazioni dello stesso OCSE (OECD Conduit Companies Report). Il giudice ha contestato la nozione secondo cui beneficiario effettivo è il soggetto che beneficia, da ultimo, del provento. Tale interpretazione non troverebbe riscontro né nella legislazione interna canadese né in quella internazionale.

Osservazioni

La decisione del giudice di secondo grado conferma le importanti conclusioni cui erano giunti i colleghi in prima istanza. In particolare, se il percettore di un dividendo è una società holding di partecipazioni, quest'ultima non può non essere considerata beneficiario effettivo soltanto perché, in ragione della sua attività (di detenzione di partecipazioni), non possiede né un ufficio né personale dipendente. In aggiunta, la holding deve essere considerata beneficiario effettivo anche se i propri azionisti sono i soggetti che, da ultimi beneficeranno del provento, tranne nel caso in cui operi come mero soggetto interposto, senza che abbia alcun potere di disposizione sui proventi ricevuti.